MIGLIORAMENTI ECONOMICI A FAVORE DEI PENSIONATI DI GUERRA E DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINAMENTO DELLE PENSIONI DI GUERRA

Art. 15

Onere di bilancio e copertura finanziaria

All'onere derivante dalla presente legge per l'anno finanziario 1977, valutato in lire 74.000 milioni, si provvede con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate derivanti dal decreto-legge 10 agosto 1976, n. 543, convertito in legge 8 ottobre 1976, n. 689, recante modifica dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1976, n. 159, contenente disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Versione in vigore dal 22 dicembre 1977, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Miglioramenti economici a favore dei pensionati di guerra e delega al Governo per il riordinamento delle pensioni di guerra
Estremi	Legge 29 novembre 1977, n. 875
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 dicembre 1977

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/miglioramenti-economici-a-favore-dei-pensionati-di-guerra-e-delega-al/art-15-onere-di-bilancio-e-copertura-finanziaria

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it